

Circolare 8/2010

Sava lì 06.12.2010

A tutti i Clienti dello Studio  
Loro sedi

**OGGETTO: Cenni sulla Legge Finanziaria per il 2011**

Il 19 novembre scorso **la Camera ha approvato il Disegno di Legge** contenente la **Legge Finanziaria per il 2011**, detta anche Legge di stabilità 2011. Tuttavia, affinché entri in vigore, è necessario che il Disegno di Legge venga approvato definitivamente da parte del Senato, probabilmente entro la metà del mese di dicembre.

**Il testo** approvato alla Camera **è composta da un solo articolo**, suddiviso in **169 commi**; qui di seguito con l'ausilio di una tabella dettagliata analizzeremo le più rilevanti disposizioni di natura fiscale:

<b>DISEGNO DI LEGGE SULLA FINANZIARIA 2011</b>	
<b>LEASING IMMOBILIARE E LOCAZIONE FINANZIARIA</b>  (commi 15 e 16 del d.d.l. di stabilità 2011)	Il Disegno di Legge sulla Finanziaria 2011 ha previsto che: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ l'<b>utilizzatore dell'immobile</b> sia <b>solidalmente responsabile</b> con la società di leasing <b>per</b> il pagamento delle <b>imposte</b><sup>1</sup>;</li><li>◆ le <b>imposte dovute</b> a seguito di <b>cessione di immobili concessi in leasing</b> da parte delle banche e degli intermediari finanziari, poi <b>riscattati</b> dall'utilizzatore, siano dovute <b>in misura fissa</b><sup>2</sup>;</li><li>◆ per i contratti di locazione finanziaria in essere al 1° gennaio 2011, le imposte ipo-catastali siano sostituite da un'<b>imposta sostitutiva, da versare</b> in un'unica soluzione <b>entro il 31.03.2011</b>, in misura pari</li></ul>

<sup>1</sup> Introdotto il comma 1-ter all'articolo 57 del d.p.r. 131/2986.

<sup>2</sup> Introdotto il comma 10-ter 1 all'articolo 35 del D.L. 223/2006 poi convertito in L. 248/2006.

	<p>dall'imposta di registro applicata sui canoni di locazione finanziaria, ridotta del 4% e moltiplicata per gli anni di durata residua dei relativi contratti. Le modalità di pagamento saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 15.01.2010.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ACCERTAMENTO E SANZIONI</b></p> <p>(commi da 17 a 22 del d.d.l. di stabilità 2011)</p>	<p>Il disegno di legge prevede, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'<b>ampliamento dei poteri</b> degli uffici periferici <b>dell'amministrazione finanziaria</b> e in particolare:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il <b>controllo formale</b> delle <b>dichiarazioni</b>, disciplinato dall'articolo 36-ter del D.p.r. 600/1973, dovrà essere <b>effettuato</b> dagli Uffici <b>tenendo conto anche di specifiche analisi del rischio di evasione</b><sup>3</sup>;</li> <li>✓ l'<b>accertamento parziale</b> ex art. 41-bis del D.p.r. 600/1973 è <b>ammesso anche dopo gli inviti a comparire, le richieste di esibizione di documenti e le richieste di compilazione di questionari</b><sup>4</sup>;</li> </ul> </li> <li>◆ l'<b>inasprimento</b> delle <b>sanzioni</b> applicabili, a partire <b>dal 1° febbraio 2011</b>, agli istituti deflativi del contenzioso e del ravvedimento operoso, ovvero per:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'<b>adesione agli inviti al contraddittorio e ai pvc</b>, la sanzione sarà pari a <b>1/6</b> del minimo, anziché 1/8 del minimo;</li> <li>✓ l'<b>accertamento con adesione</b>, la sanzione sarà pari a <b>1/3</b> del minimo, anziché 1/4 del minimo;</li> <li>✓ l'<b>acquiescenza</b>, l'<b>accertamento</b> e la <b>definizione agevolata</b>, la sanzione sarà pari a <b>1/3</b> del minimo, anziché 1/4 della sanzione irrogata;</li> <li>✓ l'<b>acquiescenza e l'accertamento</b>, nel caso in cui l'avviso di accertamento <b>non sia preceduto da inviti a comparire o da un pvc definibile</b>, la sanzione sarà pari a <b>1/6</b> dell'irrogato, anziché 1/8 della sanzione irrogata;</li> </ul> </li> </ul>

<sup>3</sup> Modifica all'articolo 36-ter del D.p.r. n. 600/1973.

<sup>4</sup> Modifica all'articolo 41-bis, comma 1, del D.p.r. 600/1973 e all'articolo 54 del D.p.r. 633/1972.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la <b>conciliazione giudiziale</b>, la sanzione sarà pari al 40%, anziché 1/3 delle sanzioni;</li> <li>✓ il <b>ravvedimento operoso breve</b>, la sanzione sarà pari a <b>1/10</b> del minimo, anziché 1/12 del minimo;</li> <li>✓ il <b>ravvedimento operoso lungo</b>, la sanzione sarà pari a <b>1/8</b> del minimo, anziché 1/10 del minimo.</li> </ul>
<p><b>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE</b></p> <p>(comma 39 del d.d.l. di stabilità 2011)</p>	<p>Viene <b>abrogato l'art. 1, co. 10 della Legge Finanziaria per il 2008</b> che prevedeva <b>l'innalzamento delle aliquote contributive</b> per i lavoratori dipendenti, gli artigiani/commercianti, i coltivatori diretti e i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.</p>
<p><b>PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA</b></p> <p>(comma 41 del d.d.l. di stabilità 2011)</p>	<p>È stato portato <b>a regime l'agevolazione</b> per la <b>piccola proprietà contadina</b><sup>5</sup>, che consente il pagamento dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e l'imposta catastale nella misura dell'1%, attualmente prevista fino al 31.12.2010.</p>
<p><b>DETAZZAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ</b></p> <p>(comma 47 del d.d.l. di stabilità 2011)</p>	<p>Viene prevista la <b>proroga</b> per l'anno 2011 della <b>detassazione dei premi di produttività</b><sup>6</sup>; in particolare, per i lavoratori che hanno realizzato nel 2010 un <b>reddito non superiore a 40 mila euro</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>dipendente</b> può assoggettare i <b>redditi</b>, percepiti in relazione agli incrementi di produttività e al lavoro straordinario, all'<b>imposta sostitutiva del 10%</b> in luogo dell'Irpef e delle relative addizionali;</li> <li>◆ il <b>datore di lavoro</b> beneficia dello <b>sggravio dei contributi dovuti</b>, nel limite delle risorse disponibili.</li> </ul> <p>Tali benefici sono concessi su un ammontare non superiore a 6 mila euro.</p>

<sup>5</sup> Modifica all'art. 2, comma 4-bis del D.l. 194/2009, convertito in L. 25/2010.

<sup>6</sup> Modifica all'articolo 5, comma 1, del D.l. 185/2008, convertito in L. 2/2009.

Via Abruzzo nr.11 - 74028 Sava (TA) – tel/fax 099/9727858  
 C.F./P.I. 02581080732  
 Reg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216  
 e-mail: [info@studioformat.it](mailto:info@studioformat.it)  
 sito web: <http://www.studioformat.it>

<b>DETRAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO</b>  <small>(comma 47-bis del d.d.l. di stabilità 2011)</small>	Viene prevista la <b>proroga</b> fino al 31.12.2011 anche per la <b>detrazione del 55%</b> sul risparmio energetico, da usufruire <b>in 10 rate annuali</b> di pari importo anziché in 5, come previsto attualmente.
<b>DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA AI NON RESIDENTI</b>  <small>(comma 53 del d.d.l. di stabilità 2011)</small>	<i>È prorogata fino al 31.12.2011 la detrazione per carichi di famiglia prevista all'art. 12 del TUIR a favore dei <b>soggetti non residenti</b><sup>7</sup>. Tale beneficio non rileva <b>ai fini della determinazione dell'acconto Irpef per l'anno 2012.</b></i>
<b>CESSIONI DI IMMOBILI ABITATIVI IMPONIBILI IVA</b>  <small>(comma 85 del d.d.l. di stabilità 2011)</small>	<i>Il regime di imponibilità IVA previsto per le <b>cessioni di immobili ad uso abitativo</b> viene esteso di un anno; pertanto, sono <b>imponibili ai fini Iva</b> le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici <b>entro 5 anni</b> dal termine di costruzione/ristrutturazione, anziché entro 4.</i>

Rimaniamo sin da ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e nel contempo porgiamo distinti saluti.

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Prudenzano Giovanni Antonio

*L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.*

---

<sup>7</sup> Modifica all'articolo 1, comma 1324, della L. 296/2006.